

COPIA

Deliberazione Commissariale N° 44

OGGETTO: Centrali per produzione idroelettrica connesse al sistema idraulico del Tirso in Comune di Busachi. Riflessi delle Sentenze della Corte di Cassazione in data 04.11.2008 – Azione per risarcimento di danni - Esame sentenze nn° 3/2016 e 4/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ed autorizzazione all'appello.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **Luglio (29.07.2016)** negli uffici della sede consortile di Oristano

Il Commissario Straordinario

Ing. Andrea Abis, tale nominato con Decreto n° 108 del 13.10.2015, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio SCANU – Direttore Generale dell'Ente -

Premesso che:

- con Deliberazione Commissariale n° 169 in data 11.05.2005 è stata effettuata un'analisi giuridica ed economica del protocollo firmato in data 07.02.2001 tra questo Ente ed ERGA SpA concernente l'uso a scopo energetico delle acque invasate nel sistema Tirso – Flumineddu in territorio del Comune di Busachi;
- nel prosieguo si sono svolti ripetuti incontri tra rappresentanti di questo Ente e di ERGA SpA-ENEL SpA tendenti a superare i motivi di ordine giuridico – amministrativo posti a base della Deliberazione n° 169/2005 già citata e dare al rapporto un riassetto sulla base degli orientamenti già concordati nell'accordo formalizzato in data 23.12.1997 tra la Regione Autonoma della Sardegna, questo Consorzio ed ENEL SpA;
- in coerenza con il citato accordo questo Consorzio ha manifestato la propria disponibilità ad acquisire i manufatti costruiti da ERGA SpA ed i macchinari già in situ, dietro rimborso dei costi sostenuti nonché aprire una forma di collaborazione con la suindicata Società nella fase gestionale delle centrali idroelettriche;
- successivamente sono state avviate da ambo le parti rivendicazioni per via giudiziaria, senza tralasciare tentativi per trovare una via transattiva, anche su auspicio della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici e Assessorato dell'Agricoltura;
- al fine di scongiurare la perdita della risorsa in data 13.06.2006, con l'assistenza degli Assessorati Regionali dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, tra il Consorzio e l'ENEL SpA è stato formalizzato un accordo provvisorio per l'avvio della produzione idroelettrica nelle due centrali del sistema Tirso per un periodo di sei mesi;
- il testo del citato accordo fissava reciproci adempimenti per le due parti in particolare:
 - l'istituzione di un conto corrente bancario intestato alle due parti sul quale l'ENEL avrebbe dovuto depositare il 50% dei ricavi dell'energia prodotta nelle due centrali;
 - avviso di un tavolo di trattativa per addivenire ad accordo definitivo;
- tali trattative hanno avuto termine nel settembre del 2006 per decisione unilaterale dell'ENEL SpA che, pur avendo istituito il conto corrente bancario, non ha adempiuto al deposito previsto dell'accordo suindicato;

- in data 24.11.2006 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con Sentenze n° 133 e n° 134, accogliendo le tesi e le richieste del Consorzio, ha annullato gli atti con cui la Regione Autonoma della Sardegna ed il Demanio dello Stato avevano concesso a vario titolo la disponibilità delle aree ad ENEL Produzione SpA e TERNA SpA per realizzare impianti elettrici di produzione e trasmissione;
- in forza delle Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche suindicate dotate di esecutività immediata, l'ENEL Produzione SpA avrebbe dovuto cedere al Consorzio le due centrali in quanto legittimo ed unico concessionario delle relative utenze;
- in mancanza di iniziativa da parte di ENEL Produzione SpA, la Regione Autonoma della Sardegna non ha ordinato l'esecuzione delle Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, lasciando all'ENEL la gestione delle centrali e, di conseguenza, estromettendo il Consorzio, unico soggetto legittimato per la gestione;
- la situazione di stallo nell'esecuzione delle Sentenze del Tribunale delle Acque Pubbliche si è prolungata nel tempo in modo anomalo in conseguenza del protocollo firmato dall'ENEL SpA e dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 05.07.2007 e recentemente ridimensionato dal Tribunale Amministrativo del Lazio;
- l'ENEL Produzione SpA, TERNA SpA e l'Agenzia del Demanio provvedevano ad impugnare le due Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Suprema Corte di Cassazione che in data 04.11.2008 con Sentenze n° 28547/08 e n° 28548/08 ha respinto i ricorsi;
- di conseguenza la fondatezza delle rivendicazioni di questo Consorzio nei confronti di ENEL Produzione SpA e degli altri soggetti suindicati per l'acquisizione delle centrali fin dal mese di giugno 2005 ha avuto conferma da parte dei massimi organi giurisdizionali;
- nelle conclusioni inserite nel ricorso proposto dal Consorzio e successivamente accolte dal Tribunale delle Acque Pubbliche veniva avanzata formale riserva della richiesta di risarcimento danni;
- l'Assessorato dei Lavori Pubblici, pur in presenza di numerose sollecitazioni per trovare una linea risolutiva, non ha prestato attenzione alcuna alla nota consortile n° 13228 in data 15.12.2008 e n° 515 in data 23.01.2009 ma ha acconsentito la ripresa dell'attività da parte di ENEL Produzione SpA nelle due centrali del Tirso, con rilevanti ricavi pur senza avere alcun titolo giuridico abilitante;

CONSIDERATO che:

- il comportamento omissivo dell'ENEL Produzione SpA si è rivelato dannoso nei confronti di questo Consorzio nell'astenersi dal deposito bancario concordato nell'accordo provvisorio del 13.06.2006 e nell'aver voluto unilateralmente interrompere lo sviluppo della trattativa prevista nel medesimo accordo;
- particolarmente lesivo delle aspettative del Consorzio risulta la mancata cessione delle centrali a seguito delle richiamate Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
- la gestione delle centrali infatti avrebbe dato modo di realizzare ricavi tali da coprire in larga misura i costi di gestione del Consorzio di Bonifica che, allo stato, deve addebitarli agli agricoltori che, di conseguenza sono disincentivati nell'estensione della pratica irrigua che attualmente non supera il 50 per cento della superficie dotata di impianti irrigui;
- pertanto il Consorzio con la delibera commissariale n° 29 del 02.02.2009 ha disposto:
 - di chiamare l'ENEL Produzione SpA a risarcire al Consorzio i danni per mancato esercizio delle concessioni ad uso idroelettrico del sistema Tirso in territorio di Busachi dalla data di autorizzazione all'esercizio delle centrali idroelettriche denominate Tirso 1 e Tirso 2 e fino all'attualità;
 - di chiamare TERNA SpA a risarcire al Consorzio i danni per occupazione illegittima di aree di pertinenza della Diga Eleonora d'Arborea date in uso allo stesso Consorzio di Bonifica
 - di chiamare la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia del Demanio a concorrere al risarcimento del danno di cui ai punti precedenti per mancata applicazione delle Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in data 24.11.2006 n° 133 e n° 134;

- di conferire mandato per rappresentare e difendere il Consorzio davanti le competenti sedi giurisdizionali allo Studio Pilia – Via Sonnino, 128 – Cagliari – che si avvarrà della consulenza del Prof. Avv. Giancarlo Filanti;
- di dare atto che tale incarico non comporta distinto impegno finanziario in quanto, sulla base di intese condivise tra le parti, il compenso è compreso nel coacervo formulato con Deliberazione Commissariale n° 16 in data 22.02.2009
- che inoltre con delibera commissariale n° 3/2012 i legali del Consorzio erano stati autorizzati ad intervenire nell'azione giudiziaria intrapresa da Enas contro Enel con R.a.c. 546/2011 al fine di ottenere il rilascio delle centrali;

VISTA la nota del 12.07.2016 inviata dallo Studio Associato Pilia con la quale si relaziona in merito alla Sentenza non definitiva n. 3/2016 del 30.06.2016 R.a.c. 375/09 e Sentenza non definitiva n. 4/2016 del 30.06.2016 R.a.c. 546/11 con le quali il Tribunale Regionale delle acque Pubbliche ha disposto di regolare la vertenza, la prima in merito all'azione intrapresa dal Consorzio e la seconda in merito ad un'azione giudiziaria intrapresa da ENAS per rivendicare la titolarità delle centrali e nella quale il Consorzio, ai sensi della delibera commissariale n° 3/2012, era intervenuto per tutelare i propri diritti .

PRESA atto che nella nota citata viene evidenziato che il tribunale ha disposto :

- di condannare ENEL Produzione S.p.A. al rilascio, in favore di ENAS Ente Acque della Sardegna, delle centrali idroelettriche denominate Tirso 1 e Tirso 2 e delle aree sulle quali le stesse insistono;
- di rigettare la domanda di rilascio proposta dal Consorzio di Bonifica dell'Oriстано;
- di disporre per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

DATO ATTO che unitamente ai legai dello studio Pilia sono stati esaminati il contenuto e le motivazioni delle predette decisioni;

RITENUTO che, per quanto non definitive, le sentenze citate siano lesive degli interessi dell'Ente e non tengano sufficientemente conto delle Ragioni citate sopra e meglio evidenziate nei ricorsi presentati dall'Ente e che pertanto risulti opportuno, anche in considerazione dell'importanza che la vertenza in argomento ha per l'Ente, autorizzare i legali alla presentazione degli atti di appello avverso le sentenze citate;

SENTITO il Direttore Generale dell'Ente che ritiene opportuna la presentazione dell'appello presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche al fine di garantire maggior tempo e margini di trattativa in una ottica di chiusura transattiva della vertenza come auspicato dallo stesso Tribunale Regionale;

TUTTO ciò visto e considerato

VISTO lo Statuto consortile vigente

DELIBERA

- Di disporre l'appello presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso le sentenze n. 3/2016 del 30.06.2016 R.a.c. 375/09 n. 4/2016 del 30.06.2016 R.a.c. 546/11 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, per i motivi indicati in narrativa;
- di conferire mandato per rappresentare e difendere il Consorzio davanti le competenti sedi giurisdizionali allo Studio Pilia – Via Sonnino, 128 – Cagliari – nella persona dell'Avv. Franco Pilia, che si avvarrà della consulenza del Prof. Avv. Giancarlo Filanti, autorizzandolo anche a presentare una eventuale e preliminare riserva di appello ;
- di dare atto che il presente incarico non comporta la necessità di un impegno finanziario in quanto, sulla base di intese condivise tra le parti, il compenso è compreso nel coacervo formulato con Deliberazione Commissariale n° 16 in data 22.02.2009.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

Il Commissario Straordinario
(Ing. Andrea Abis)
F.to Abis

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto Consortile vigente).

Il **Dott. Maurizio Scanu**, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con delibera commissariale n° 39 del 05.02.09, resa esecutiva con provvedimento n° 4370 del 09.03.09, certifica la conformità della presente deliberazione, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 29 LUG 2016

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 29 LUG 2016

Il Segretario

Si certifica che, copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal 29 LUG 2016 per 15 giorni consecutivi, e che la stessa

☐ E' stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture-Cagliari, in data _____ con nota n° _____

☒ Non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.06.2008 n° 6 – Art. 40.

Oristano, li 29 LUG 2016

Il Segretario

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i **30 giorni** successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Segretario

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO